



CITTÀ DI TERRACINA
Provincia di Latina

DIPARTIMENTO V
SETTORE EVENTI, SPORT E TURISMO

FAC-SIMILE

Schema di CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI TERRACINA
E LA SOCIETÀ / ASSOCIAZIONE SPORTIVA
[_____]
PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI
IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO
ANNUALITÀ 2026/2027



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO V

SETTORE EVENTI, SPORT E TURISMO

INDICE

PREMESSA	pag. 3
ARTICOLO 1 – OGGETTO	pag. 4
ARTICOLO 2 – FINALITÀ	pag. 4
ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI UTILIZZO	pag. 4
ARTICOLO 4 – DURATA	pag. 4
ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ/ASSOCIAZIONE SPORTIVA	pag. 5
ARTICOLO 6 – DIVIETO DI SUB CONCESSIONE	pag. 6
ARTICOLO 7 – CONSEGNA	pag. 6
ARTICOLO 8 – NORME DI ACCESSO E RESPONSABILITÀ	pag. 6
ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DEL COMUNE	pag. 7
ARTICOLO 10 – FACOLTÀ DEL CONCEDENTE	pag. 7
ARTICOLO 11 – CORRISPETTIVO	pag. 7
ARTICOLO 12 – POLIZZE ASSICURATIVE E RESPONSABILITÀ	pag. 8
ARTICOLO 13 – CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE	pag. 8
ARTICOLO 14 – VIGILANZA E VERIFICA DELLO STATO DEI LOCALI	pag. 9
ARTICOLO 15 – VERBALE DI CONSEGNA E RESTITUZIONE	pag. 9
ARTICOLO 16 – PERSONALE	pag. 10
ARTICOLO 17 – FORO COMPETENTE	pag. 10
ARTICOLO 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 10
ARTICOLO 19 – ELEZIONE DI DOMICILIO	pag. 10
ARTICOLO 20 – SPESE CONTRATTUALI	pag. 10
ARTICOLO 21 – NORME FINALI	pag. 10



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO V

SETTORE EVENTI, SPORT E TURISMO

PREMESSA

L'anno 2026, addì..... del mese di..... nella sede Municipale del Comune di Terracina

TRA

Il **Comune di Terracina** (nel seguito anche la **"Concedente"** o il **"Comune"** l' **"Amministrazione Comunale"**) – Codice fiscale 00246180590, rappresentato dal Dirigente *ad interim* del "Settore Eventi, Sport e Turismo" Dott. Enrico Quirino Maragoni, nato a il, Cod. Fisc....., il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale ed a ciò autorizzato dall'art. 107, comma 3°, del D.lgs. n. 267/2000, nonché dal decreto sindacale n. 18 del 28/08/2026;

E

La (Associazione o Società Sportiva senza fini di lucro), con sede legale in, alla Via, n....., CAPC.F./P.I., (nel seguito anche il **"Concessionario"** e, unitamente al Comune, le **"Parti"**), in persona del Legale rappresentante, nato a il, Cod. Fisc.....domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,

PREMESSO CHE

1. il Comune di Terracina è proprietario del complesso sportivo di (nel seguito anche "Impianto") sito in Via, e relative pertinenze, classificato ai sensi dell'art. 826 del c.c. quale bene del patrimonio indisponibile in quanto destinato ad un pubblico servizio;
2. l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici al di fuori dell'orario scolastico favorisce la promozione dell'attività sportiva e sociale sul territorio;
3. la legge 7 aprile 2026, n. 53 pubblicata in GU n.94 del 23.04.26 all'art 1, comma 1 lettera b) ha previsto che *"con apposite convenzioni il Comune o la Città metropolitana, sentite le istituzioni scolastiche interessate, mettono a disposizione delle società e delle associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature al di fuori dell'orario di svolgimento del servizio scolastico e delle attività extracurricolari previste dal piano triennale dell'offerta formativa nonché nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico"*;
4. l'art. 181 del Dlgs n. 36/2023 stabilisce che le concessioni relative ai servizi non economici d'interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione del Libro IV, parte II del codice dei contratti pubblici Dlgs n. 36/2023;
5. con deliberazione commissariale assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2023 è stato approvato il vigente "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali", anche scolastici, che prevede, tra l'altro, all'art. 11 la concessione in uso di tali impianti ad associazioni e società sportive senza fini di lucro;
6. il Comune, con D.G.C. n.. 52/2016 (recepita nel predetto regolamento) ha predefinito i criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei possibili soggetti affidatari tra Associazioni Sportive e Società Sportive, ai fini dell'utilizzo degli impianti sportivi scolastici;
7. con D.G.C. n. 12 del del 06/02/2025, tra l'altro, sono stati approvati gli adeguamenti tariffari per l'utilizzo delle palestre scolastiche comunali, attualmente in vigore;
8. il Comune di Terracina intende promuovere la collaborazione con le società ed associazioni sportive prive di scopo lucrativo per favorire la pratica sportiva al fine di sostenere la crescita armonica e civile della Comunità locale in tutte le fasce di età;
9. i locali e le attrezzature scolastiche possono essere concesse in uso a terzi solo per utilizzazioni temporanee, precarie e al di fuori dell'orario del servizio scolastico;



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO V

SETTORE EVENTI, SPORT E TURISMO

10. gli impianti sportivi vengono affidati dal Comune alle Associazioni/Società richiedenti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;
11. l'assoluta preminenza e priorità deve comunque essere assicurata alle attività proprie della scuola rispetto all'utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà interferire con quella scolastica né recare alcun pregiudizio al buon funzionamento dell'Istituto;
12. con determinazione n. 1975 del 15/09/2026 sono stati approvati lo schema di Avviso pubblico finalizzato alla raccolta di manifestazioni d'interesse presentate dalle società e dalle associazioni sportive interessate ad assumere in gestione d'uso le palestre scolastiche in orario extrascolastico per l'annualità 2026/2027, nonché lo schema della presente Convenzione disciplinante l'utilizzo dei locali e delle attrezzature per attività sportive non in orario scolastico;
13. in data è stato pubblicato nel sito web istituzionale dell'Ente l'Avviso pubblico prot. n..... del..... per la presentazione delle relative istanze;
14. con determinazione n. è stata approvata l'assegnazione degli spazi relativi ai predetti impianti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - OGGETTO

1. La presente convenzione disciplina l'utilizzo da parte della Società/Associazione sportiva degli impianti sportivi scolastici siti presso il Plesso..... Via....., Terracina (LT), di cui all'allegata planimetria, consistenti nei seguenti locali:

.....
.....

nonché delle relative attrezzature sportive in dotazione, al di fuori:

- dell'orario di svolgimento del servizio scolastico;
- delle attività extracurricolari previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

2. Le palestre vengono affidate al Concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noto e conosciuto dal concessionario stesso.

Articolo 2 - FINALITÀ

1. L'utilizzo dell'impianto sportivo è finalizzato alla promozione della pratica sportiva, dell'aggregazione sociale e del benessere della comunità, senza scopo di lucro.

Articolo 3 - MODALITÀ DI UTILIZZO

1. Il Concessionario è tenuto a svolgere la propria attività senza scopo di lucro.

2. Gli impianti sportivi scolastici saranno utilizzati secondo il calendario stabilito dal Comune e compatibilmente con le esigenze scolastiche. La Società/Associazione sportiva si impegna a rispettare i seguenti orari assegnati e a non sub-concedere in godimento a terzi gli spazi:

.....
.....

3. L'accesso è consentito esclusivamente agli associati o partecipanti alle attività organizzate.

4. Il concessionario utilizza gli spazi concessi conformandosi alle prescrizioni a cura del consiglio di circolo [oppure del consiglio d'istituto]. In particolare, sarà tenuto a mettere a disposizione del Dirigente Scolastico lo spazio concesso per superiori e sopraggiunte esigenze dell'Istituzione scolastica.

Articolo 4 - DURATA



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO V

SETTORE EVENTI, SPORT E TURISMO

1. La presente convenzione per l'uso degli spazi sportivi scolastici ha la durata massima di 12 (dodici) mesi per l'annualità 2026/2027, comprendente i mesi da settembre 2026 ad agosto 2027; al termine della durata qui prevista il concessionario non avrà nulla da pretendere ad alcun titolo.
2. La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione.
3. È escluso il tacito rinnovo.
4. Oltre che per lo spirare del termine finale, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

Articolo 5 – OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ/ASSOCIAZIONE SPORTIVA

1. L'associazione/società sportiva si obbliga ad utilizzare i locali indicati al precedente art. 1 esclusivamente al fine di svolgervi attività sportiva (allenamenti e/o gare e/o incontri di campionato previa acquisizione dei necessari titoli autorizzativi, e/o più genericamente attività motoria), impegnandosi espressamente a non utilizzarli in modo difforme da quello stabilito dalla presente convenzione.
2. L'associazione utilizzatrice dei locali e delle attrezzature assume l'onere della **manutenzione ordinaria** degli impianti sportivi e dei beni ivi contenuti, ed ogni responsabilità civile e patrimoniale in ordine alla sicurezza, all'igiene, alla vigilanza e alla salvaguardia dei beni patrimoniali e strumentali. Sono pertanto a carico del concessionario tutti i danni, da chiunque causati nell'ambito dello svolgimento delle attività per cui si richiede l'autorizzazione, che dall'uso dei locali e delle attrezzature possono derivare a persone o a cose dell'Ente e/o di terzi.
3. Sono a carico del concessionario gli obblighi riguardanti la guardiana, l'apertura e chiusura degli impianti, la vigilanza sugli stessi. In particolare la Società/Associazione sportiva si impegna:
 - a) a custodire la struttura e le relative attrezzature, le apparecchiature, gli impianti e gli arredi nelle condizioni di piena funzionalità;
 - b) a utilizzare gli impianti con diligenza e nel rispetto della loro destinazione, impegnandosi sin da ora a non destinarli a scopi differenti da quelli strettamente indicati nella presente convenzione;
 - c) a conservare le chiavi di accesso ai locali al fine di provvedere all'apertura e alla chiusura degli stessi durante il periodo di utilizzo da parte dei propri associati e a non duplicarle o consegnarle a terzi;
 - d) a garantire con proprio personale la pulizia, la sanificazione e il riordino dei locali (palestra, spogliatoi docce e servizi igienici) al termine di ogni singola fruizione da parte dei propri associati;
 - e) ad assicurare, per l'intero orario di svolgimento dell'attività, un'adeguata sorveglianza degli spazi di accesso ai locali;
 - f) a stipulare una polizza di assicurazione contro i danni a terzi (RCT) che possano verificarsi a persone e/o cose durante l'utilizzo della struttura e degli spazi di accesso ai locali;
 - g) a manlevare il Comune da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti, a persone e/o cose che avessero a determinarsi da fatti o colpe, propri o di terzi nell'uso del bene;
 - h) a risarcire il concedente di qualunque danno a beni mobili, immobili, impianti e attrezzature verificatisi per l'utilizzazione da parte dell'associazione;
 - i) a segnalare al Comune e all'Istituzione scolastica tempestivamente e senza ritardo eventuali danni arrecati a beni mobili, immobili, impianti ed attrezzature verificatisi in dipendenza dell'utilizzazione da parte dell'associazione, nonché guasti, rotture, malfunzionamenti o anomalie all'interno dei locali;
 - j) a segnalare tempestivamente al Comune e alla scuola eventuali fonti di pericolo;
 - k) ad individuare una persona cui delegare l'accertamento delle infrazioni al divieto di fumo nei locali aperti al pubblico;
 - l) a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti il codice di comportamento dei pubblici dipendenti.
 - m) a rispettare le norme di sicurezza e igiene;
 - n) ad essere a norma, sia per dotazione che per formazione del personale, con le procedure di gestione delle emergenze e primo soccorso, di cui al D.Lgs. n. 81/08;



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO V

SETTORE EVENTI, SPORT E TURISMO

- o) a sospendere l'attività in caso di qualsiasi esigenza di utilizzo da parte dell'Istituzione scolastica per attività didattiche o esigenze sopravvenute;
- p) a lasciare i locali, al termine dell'uso, in ordine, puliti e igienizzati nonché privi di danni, guasti e/o rotture, in condizioni tali da garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica dell'Istituto;
- q) concordare con il Comune e con il Dirigente scolastico eventuali interventi migliorativi negli impianti sportivi in cui si svolgerà la propria azione e un piano di pulizie per le aree comuni.

4. Il Concessionario è tenuto, altresì, a rispettare tutte le ulteriori prescrizioni che il Comune dovesse adottare o ritenere necessarie per l'impianto sportivo scolastico e il suo utilizzo; a tal fine, dovrà consentire l'accesso all'impianto sportivo scolastico ai dipendenti del Comune o a soggetti da esso autorizzati per attività di vigilanza sul funzionamento del servizio.

5. Il Concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni o pregiudizi a persone e/o cose derivanti direttamente o indirettamente dalle proprie attività, inclusi atti dolosi o colposi del proprio personale, collaboratori o di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione, per tutta la sua durata.

Articolo 6 – DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

1. È fatto espresso divieto all'associazione di stipulare contratti di concessione con terzi, sia in parte che del tutto, sia a titolo oneroso che gratuito; qualora l'associazione dovesse violare siffatto divieto, ne deriverà la risoluzione *ipso jure* della presente convenzione per fatto o colpa del conduttore, ai sensi degli artt. 1456 e 1457 cod. civ.

Articolo 7 – CONSEGNA

- 1. La consegna dell'impianto avverrà in contraddittorio alla presenza del Comune, del concessionario e dell'Istituzione Scolastica.
- 2. Alla consegna dell'impianto, le Parti compileranno un verbale che attesti lo stato di consistenza, il censimento degli attrezzi e lo stato dei luoghi. Il verbale di consegna sarà redatto in triplice copia (una copia sarà consegnata al Concessionario, una sarà consegnata all'Istituzione Scolastica e l'altra resterà al Concedente).
- 3. Al termine della concessione, l'impianto dovrà essere riconsegnato nelle medesime condizioni in cui è stato ricevuto, fatta eccezione per il normale deterioramento dovuto all'uso e le migliorie derivanti dai lavori realizzati. Alla scadenza della convenzione, il Comune riprenderà piena disponibilità dei locali e delle strutture, e il gestore non avrà diritto ad alcun risarcimento, né a pretese per avviamento o incremento di attività.

Articolo 8 – NORME DI ACCESSO E RESPONSABILITÀ

- 1. Gli utilizzatori, durante l'uso degli impianti sportivi (spogliatoi, magazzini, servizi, area di gioco) e delle attrezzature, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio e devono adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, nonché in materia di impianti e attività sportive, compresa l'assicurazione degli atleti, la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), la designazione degli addetti al primo soccorso e all'uso del defibrillatore e degli addetti alla prevenzione degli incendi.
- 2. L'associazione può far accedere agli impianti sportivi e alle aree di pertinenza dell'Istituto esclusivamente gli associati e per il tempo strettamente funzionale alle attività motorie e sportive pianificate.
- 3. L'associazione non può far accedere associati agli impianti se non accompagnati da almeno un dirigente responsabile, da un allenatore o da un insegnante.
- 4. Il concessionario si impegna ad adottare pratiche, inclusa la sensibilizzazione e responsabilizzazione degli utilizzatori dell'impianto, finalizzate al raggiungimento di migliori livelli di riduzione dei consumi energetici e al rispetto e qualità dell'ambiente.



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO V

SETTORE EVENTI, SPORT E TURISMO

5. In presenza di atti vandalici e/o negligenze riscontrate nell'ambito dell'utilizzo dell'impianto sportivo, queste saranno oggetto di valutazione e potranno comportare, nel caso di accertamento della responsabilità del concessionario, la decadenza del titolo concessorio.
6. L'associazione risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo. Il concessionario solleva altresì il concedente da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.
7. A garanzia delle obbligazioni di cui al precedente comma il concessionario è tenuto a stipulare le relative ed adeguate polizze assicurative.
8. Il mancato rispetto di tali obblighi viene considerato come grave inadempimento contrattuale e, pertanto, la presente convenzione si intenderà risolta di diritto senza necessità di diffida e costituzione in mora, intendendosi con ciò pattuita la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 C.C.

Articolo 9 – OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Sono a carico del Comune gli oneri inerenti alla manutenzione straordinaria, quando non dovuta a mancato intervento del concessionario relativamente alla manutenzione ordinaria e fatta salva la facoltà di rivalersi sugli utilizzatori qualora gli eventuali danni alle attrezzature o ai locali siano da imputare a negligenza o imperizia degli utilizzatori stessi.
2. Sono altresì a carico del concedente le spese relative alle utenze elettriche, idriche e di climatizzazione degli impianti.
3. Il Comune si impegna, inoltre, a comunicare eventuali indisponibilità dell'impianto con congruo preavviso.

Articolo 10 – FACOLTÀ DEL CONCEDENTE

1. Il Comune di Terracina ha facoltà di disporre pienamente e liberamente di tutti gli impianti per interventi di straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico, tenuto conto delle situazioni in essere, salvo causa di forza maggiore.
2. L'Istituto Comprensivo ha facoltà di disporre pienamente e liberamente di tutti gli impianti per proprie attività, per consentire manifestazioni scolastiche, convegni e congressi, iniziative aventi finalità sociali e meritorie.
3. È facoltà dell'amministrazione comunale e dell'Istituto effettuare in qualsiasi momento, e senza necessità di preavviso, ogni intervento di controllo – tramite propri incaricati - al fine di verificare il rispetto delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione. Eventuali inadempienze rilevate in capo all'utilizzatore saranno formalmente contestate e valutate in contraddittorio.

Articolo 11 – CORRISPETTIVO

1. Per l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici è previsto il pagamento delle tariffe d'uso approvate dall'Amministrazione comunale con D.G.C. n. 12/2026. Il Concessionario è tenuto a corrispondere all'Ente l'importo determinato a fronte delle ore di utilizzo, secondo le modalità ed entro i termini indicati.
2. Il corrispettivo d'uso ammonta ad € e deve essere versato a favore del Comune di Terracina mediante bonifico bancario sull'IBAN **IT 86 0 02008 74161 000400061356** con causale *"Utilizzo Palestra Plesso stagione 2026/2027 - (nome Associazione/Società/Ente)"*. Il pagamento della tariffa prevista per l'utilizzo di durata stagionale dell'impianto potrà essere effettuato in due rate di pari importo (€.....) a mezzo bonifico bancario: la prima **entro il 31 dicembre 2026** e la seconda **entro il 31 maggio 2027**.
3. Per l'uso annuale dell'impianto l'assegnatario, a garanzia degli obblighi derivanti dall'utilizzo, è altresì tenuto al versamento della prevista cauzione, determinata in **€ 3.000,00= (tremila/00)** a favore del Comune di Terracina, ovvero alla presentazione della polizza fideiussoria (o assicurativa) in esemplare originale a garanzia della stessa, avente validità per l'intera durata della concessione in uso, ai sensi dell'art. 10.4 del Regolamento.



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO V

SETTORE EVENTI, SPORT E TURISMO

4. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, al fine di provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'assegnatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio. In assenza di danni da addebitare all'assegnatario, la cauzione, ove versata, verrà restituita entro trenta giorni dalla scadenza della validità dell'autorizzazione.

5. Il Comune potrà accettare eventuali donazioni liberali, tenuto conto dell'offerta da parte del concessionario, ai sensi della presente convenzione, di iniziative meritevoli e rientranti nella sfera delle finalità istituzionali dell'Ente e della scuola.

Articolo 12 – POLIZZE ASSICURATIVE E RESPONSABILITÀ

1. La Società/Associazione sportiva è responsabile per danni a persone o cose derivanti dall'utilizzo degli impianti durante il periodo di concessione, sollevando il Comune e l'istituzione scolastica da ogni responsabilità.

2. Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità richieste ai sensi della normativa vigente, per l'intera durata della concessione in uso dell'impianto:

- polizza assicurativa a copertura:
 - a) della responsabilità civile verso terzi. La polizza ricomprende esplicitamente l'impianto affidato e garantisce tra l'altro dai danni arrecati a terzi da soci, volontari, collaboratori e/o altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'assegnatario - che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo;
 - b) polizza Incendio che assicura il Rischio Locativo ed il contenuto (arredamento, attrezzature, macchinari).

3. La società associazione si obbliga a mantenere attivi i suddetti contratti assicurativi per il periodo di vigenza della custodia, a consegnare al Comune i relativi documenti attestanti la loro perdurante validità ed efficacia e a fornire copia al Comune della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

Articolo 13 – CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune può sospendere temporaneamente le assegnazioni in uso dell'impianto sportivo in caso di necessità, dandone comunicazione con congruo anticipo - qualora sia possibile - per lo svolgimento di iniziative di particolare importanza promosse dall'Amministrazione Comunale, nel caso in cui lo stesso venga individuato quale luogo di svolgimento delle tornate elettorali, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore che rendano gli spazi inagibili, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'amministrazione. In tali casi gli assegnatari non dovranno corrispondere al Comune le tariffe dovute per gli spazi non fruiti. La sospensione per eventi eccezionali è autorizzata dalla Giunta Comunale.

2. Il Comune ha facoltà di dichiarare la decadenza dalle concessioni in uso, ovvero di non procedere alle assegnazioni, quando rispettivamente l'associazione/società assegnataria:

- a) risulti morosa nel pagamento delle tariffe;
- b) abbia violato le norme del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali;
- c) abbia violato le disposizioni contenute nella presente convenzione;
- d) abbia arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi, o abbia permesso che venissero effettuati danni da parte di terzi, e non abbia tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento;
- e) risulti gestore di altre strutture comunali, con esclusione delle palestre scolastiche;
- f) risulti mendace nelle dichiarazioni rilasciate in merito ai criteri di assegnazione dell'impianto;
- g) sia sprovvista delle assicurazioni obbligatorie e della garanzia fideiussoria.

3. Il Comune può revocare le concessioni in uso degli impianti sportivi, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per i seguenti motivi:

- sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento dell'assegnazione;



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO V

SETTORE EVENTI, SPORT E TURISMO

- sopravvenuti motivi di interesse pubblico (es. esigenze istituzionali o scolastiche sopravvenute; motivi di ordine pubblico e/o di salute pubblica);
- nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
- inadempienza agli obblighi previsti.

4. La concessione potrà essere, altresì, revocata in qualsiasi momento nel caso in cui venga meno, a seguito di verifica, la sussistenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, nonché in caso di grave violazione degli impegni assunti. In particolare, il Comune può revocare o sospendere la convenzione in caso di:

- responsabilità penale del dichiarante (art. 76 del D.P.R. 445/2000) in caso di dichiarazioni mendaci, con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'istanza di utilizzo;
- per il venire meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti, incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" costituente una delle finalità della presente convenzione.

5. La convenzione può essere risolta per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:

- a. grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
- b. gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
- c. rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
- d. grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce.

6. Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento dell'associazione. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo PEC al Comune concedente con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. È, altresì, previsto il recesso *ad nutum*, da parte del Comune nel caso in cui dovessero sopraggiungere normative e/o regolamenti e/o disposizioni tali da non consentire la prosecuzione del rapporto convenzionale.

ARTICOLO 14 – VIGILANZA E VERIFICA DELLO STATO DEI LOCALI

1. Al fine di garantire la regolarità e la gestione scrupolosa dell'utilizzo alternato e continuativo dell'impianto e delle attrezzature da parte dell'Istituzione Scolastica (per le attività curricolari) e del Concessionario (per le attività extra-curricolari) al termine di ogni turno di utilizzo, ciascun utilizzatore ha l'obbligo di riconsegnare i locali e le attrezzature in perfetto stato di efficienza, ordine e pulizia. Eventuali rifiuti prodotti durante l'attività devono essere rimossi a cura e spese dell'utilizzatore del turno.

2. Ciascun utilizzatore, nel momento in cui prende in consegna i locali (all'inizio del proprio turno), è tenuto a verificare immediatamente lo stato dell'immobile, degli infissi, degli impianti e delle attrezzature, nonché le condizioni di igiene e pulizia.

3. Qualora vengano riscontrati danni, guasti o gravi carenze nella pulizia imputabili al precedente utilizzatore, il soggetto subentrante deve darne immediata comunicazione formale (via e-mail o PEC), debitamente documentata, all'Ufficio Patrimonio e all'Ufficio Sport del Comune e, per conoscenza, alla controparte (Scuola o Associazione). La segnalazione deve pervenire, a pena di decadenza, prima dell'inizio delle attività del turno corrente o comunque entro le 24 ore dalla presa in consegna.

4. Ricevuta la segnalazione di danno o incuria, il Comune si riserva di effettuare un sopralluogo al fine della verifica del corretto ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 15 – VERBALE DI CONSEGNA E RESTITUZIONE

1. Alla sottoscrizione della convenzione è redatto un verbale, sottoscritto dalle parti, da cui deve risultare lo stato dei locali, impianti e attrezzature, qualità e quantità di quanto concesso in uso. Nel verbale deve risultare anche la contestuale consegna delle chiavi di accesso all'impianto concesso in uso.

2. Entro e non oltre 15 (quindici) giorni dopo la scadenza della concessione o della rinuncia all'utilizzo dell'impianto sportivo è redatto un verbale dal quale risultino eventuali danni o ammanchi a locali, impianti o



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO V

SETTORE EVENTI, SPORT E TURISMO

attrezzature. Contestualmente il Concessionario è tenuto a riconsegnare le chiavi di accesso all'impianto in uso; la riconsegna deve risultare nel verbale.

3. Di ogni danno al patrimonio immobile e mobile derivante dall'uso dell'impianto concesso in uso è ritenuto responsabile il Concessionario, nella persona del Legale Rappresentante firmatario della convenzione, a cui saranno addebitate le spese per il ripristino del danno o ammanco.

Articolo - 16 PERSONALE

1. Il concessionario si impegna, nei confronti dei "lavoratori sportivi" a garantire l'applicazione della normativa di cui al D.lgs. n. 36/2021 "Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo".

2. Il concessionario si impegna, nei confronti del proprio personale dipendente, al rispetto dei CCNL di comparto sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché degli accordi sottoscritti in sede territoriale relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo della concessione.

3. Il concessionario si impegna, nei confronti di volontari di cui si avvalga, all'obbligo di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Il concessionario è tenuto agli adempimenti previsti dal D.M. 6 ottobre 2021 recante "Individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplina dei relativi controlli."

Articolo 17 – FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, riguardo l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Latina.

Articolo 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In conformità al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. n. 193/2003, i dati forniti e raccolti dal Comune in relazione alla presente convenzione saranno utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla stipula e all'esecuzione della concessione stessa.

2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terracina.

Articolo 19 – ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Ogni comunicazione inerente alla gestione dell'attività di cui è oggetto il presente atto dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- Comune - PEC: posta@pec.comune.terracina.lt.it
- Associazione – PEC:

2. Le parti si obbligano a comunicare, preventivamente, eventuali variazioni ai recapiti di cui al precedente comma; in difetto di detta comunicazione, la Parte inadempiente non potrà validamente opporre alcuna eccezione di sorta in ordine agli effetti liberatori nei confronti dell'altra Parte, che abbia inviato eventuali comunicazioni al recapito originariamente pattuito.

Articolo 20 – SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art 27 bis del DPR 26/10/1972 n. 642.

2. Le spese di registrazione sono a carico dell'associazione.

Articolo 21 – NORME FINALI



CITTÀ DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO V

SETTORE EVENTI, SPORT E TURISMO

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le norme vigenti in materia, nonché le norme disciplinate dal vigente “Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali”, approvato con D.Co.C. n. 3 del 31/01/2023 e ss.mm.ii.

2. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. le parti dichiarano di essere edotti di ogni sua parte e di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data: [...]

Per il COMUNE: Il Dirigente del Settore Eventi, Sport e Turismo

Per la SOCIETÀ /ASSOCIAZIONE SPORTIVA: Il legale Rappresentante